

Atto Scrittura Privata n. /2021

COMUNE DI GALLIATE (Provincia di Novara)

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

FRA I COMUNI DI GALLIATE, QUARONA E MANDELLO VITTA--

Ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e

dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465-----

L'anno duemilaventunoI addì _____ del mese di Febbraio, nella

Residenza Municipale di Galliate, in Piazza Martiri della Libertà n. 28-----

-----**TRA**-----

Il **Comune di Galliate**, codice fiscale 00184500031 (classe II), legalmente

rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sig. Claudiano Di Caprio, il quale

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

suddetto;-----

il **Comune di Quarona**, codice fiscale 00202120028 (classe __), legalmente

rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Sig. Francesco Pietrasanta, il quale

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

suddetto;-----

il **Comune di Mandello Vitta**, codice fiscale 80005350030 (classe __),

legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Sig. Paolo Patrioli, il quale

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

suddetto;-----

-----**PREMESSO CHE:**-----

a) l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni

di stipulare tra loro apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo

coordinato funzioni e servizi determinati;-----

- b) l'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare Convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;-----
- c) l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 dispone che le Convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;-----
- d) il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 150 del 29 luglio 1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle Convenzioni di Segreteria Comunale;-----
- e) il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 135 del 25 maggio 2000 e con deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000, ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;-----
- f) il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 113 del 2 maggio 2001, ha fornito un'interpretazione autentica della propria, precedente, deliberazione n. 150 del 29 luglio 1999;-----
- g) il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 270 del 6 settembre 2001, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del

provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;-----

h) con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del ___/02/2021 il Comune di Galliate ha approvato lo schema di Convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;-----

i) con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del ___/02/2021, il Comune di Quarona ha approvato lo schema di Convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;---

k) con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del ___/02/2021, il Comune di Mandello Vitta ha approvato lo schema di Convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;-----

-----**CIO' PREMESSO**-----

Con la presente scrittura redatta in triplice originale e da registrarsi in caso d'uso -----

-----**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**-----

-Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione.-----

I Comuni di Galliate, Quarona e Mandello Vitta, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, stipulano la presente Convenzione per gestire, in forma associata il servizio di segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti

equivalenti, sono attribuite a tale figura.-----

Art.2 - Comune Capo Convenzione.-----

2.1. Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale è individuato nel Comune di Galliate, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.-----

2.2. Il Sindaco del Comune di Galliate è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché nelle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.-----

2.3. La nomina del Segretario comunale dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci del Comune di Quarona e di Mandello Vitta. Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.-----

2.4. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario comunale in servizio quale titolare nel Comune di Galliate venga a ricoprire l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata, previo rilascio di *nulla-osta* da parte del Ministero dell'Interno (ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) – Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino-sezione regionale Piemonte; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'atto di accettazione dell'incarico da parte del Segretario comunale. -----

2.5. In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5,

secondo capoverso del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di Capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Galliate, nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura. -----

2.6. Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Quarona e il Sindaco del Comune di Mandello Vitta, provvederà altresì:----

- a indicare il Segretario comunale supplente, nei casi di assenza del Segretario comunale titolare per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;-----

- a richiedere il Segretario comunale supplente nei casi di assenza del Segretario comunale titolare non rientranti nelle fattispecie indicate in precedenza;-----

- ad autorizzare il Segretario titolare allo svolgimento di ulteriori incarichi.----

Art. 3 - Rapporto di Lavoro.-----

3.1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni convenzionati. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, permessi, nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno.-----

Art. 4 - Modalità operative del servizio.-----

4.1. Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso i Comuni

convenzionati con le seguenti modalità:-----

- per n. **21** ore settimanali presso il Comune di Galliate;-----
- per n. **12** ore settimanali presso il Comune di Quarona-----
- per n. **3** ore settimanali presso il Comune di Mandello Vitta.-----

Di conseguenza, l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario comunale graverà sui Comuni convenzionati in misura proporzionale.-----

4.2. Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso i Comuni convenzionati, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Ente, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario comunale. L'articolazione settimanale dell'orario di lavoro deve, in ogni caso, assicurare il rispetto della vigente disciplina contrattuale e il corretto funzionamento delle attività amministrative presso ciascun Comune, tenuto conto anche delle dimensioni degli apparati burocratici dei singoli Enti e della complessità delle problematiche da affrontare.-----

Art. 5 - Forme di consultazione.-----

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di segreteria (ed almeno una volta l'anno). Di tale consultazione dovrà essere redatto, se ritenuto necessario, idoneo verbale scritto.-----

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.-----

6.1. Compete al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i quattro Comuni il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e

contrattuali.-----

6.2. Il trattamento economico dovuto al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Galliate, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Galliate le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Resta a carico del Comune convenzionato il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni. Resta, altresì, a carico del Comune convenzionato la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.-----

6.3. Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4. I Comuni convenzionati di Quarona e di Mandello Vitta dovranno corrispondere la quota a proprio carico in due rate, delle quali:-----
- la prima entro il 30 luglio dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;-----
- la seconda entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. -----

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno

risolte d'intesa fra i tre Sindaci interessati. -----

6.4. Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Quarona e Mandello Vitta, il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, a norma dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Ragioneria generale dello Stato, nota 54055 del 21 aprile 2011), ovvero delle diverse quantificazioni stabilite in futuro da nuove, specifiche disposizioni di legge. E' autorizzato l'uso del proprio automezzo, da parte del Segretario comunale, limitatamente allo spostamento da uno ad un altro dei Comuni riuniti in convenzione, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Le spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei Comuni convenzionati di Quarona e Mandello Vitta, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Quarona e Mandello Vitta, comprendendo anche il viaggio di ritorno. Costituiscono oggetto di rimborso anche le spese di viaggio derivanti dal pagamento di pedaggi stradali. -----

6.5. I diritti di segreteria per l'attività di rogito, ove spettanti al Segretario comunale, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune annualmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i tre Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio in godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo

liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.-----

Art. 7 - Durata della Convenzione e scioglimento anticipato.-----

7.1. La durata della presente Convenzione è stabilita in anni cinque (5), con decorrenza dalla data di costituzione formale della Convenzione medesima, che coincide con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario comunale.----

7.2. Al termine del periodo di durata della Convenzione, gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della Convenzione medesima alle stesse o a mutate condizioni. In caso di mancato rinnovo, la Convenzione cessa automaticamente di produrre effetti.-----

7.3. La Convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente all'anno concordato esclusivamente per uno dei seguenti motivi:-----

a) determinazione motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione che per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso, lo scioglimento della Convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della deliberazione;-----

b) sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento ad altra sede del Segretario Comunale titolare: in tale evenienza,

il Segretario comunale dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni;-----

c) concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo adottato dai rispettivi Consigli Comunali.-----

d) recesso unilaterale di ciascun Comune da effettuare, nel caso in cui non sia ritenuta soddisfacente la gestione del servizio in forma associata, mediante deliberazione consiliare da notificare a tutti gli altri Enti entro quindici giorni dalla sua adozione; il recesso produce effetti, in ogni caso, decorsi trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione consiliare che lo dispone.-----

7.4. Alla scadenza naturale della Convenzione o nei casi di scioglimento anticipato della stessa, i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, potranno definire in quale dei Comuni facenti parte della Convenzione, il Segretario resti titolare.-----

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario comunale non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta automaticamente titolare del Comune Capo convenzione.-----

Art. 8- Sostituzione del Segretario comunale titolare della sede convenzionata.-----

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione saranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dal Ministero dell'Interno (ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) - Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale Piemonte, o da altro titolare di sede a scavalco autorizzato dal Ministero dell'Interno. Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario

incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.N.L. del 26 giugno 2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i tre Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 4.-----

Art. 9 - Modifiche alla Convenzione.-----

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati.-----

Art. 10 - Norma di chiusura.-----

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si opera un automatico rinvio alle disposizioni legislative vigenti, alle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali nonché alle disposizioni gestionali dettate dall'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali.-----

Letto, approvato, sottoscritto.-----

COMUNE DI GALLIATE-----

IL SINDACO –Claudio Di Caprio

COMUNE DI QUARONA-----

IL SINDACO – Francesco Pietrasanta

COMUNE DI MANDELLO VITTA-----

IL SINDACO – Paolo Patrioti

